	Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 Rev. 02 ME	Pagina 1 di 16
---	---	----------------

Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 REV. 02 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, e ss.mm.ii)

Titolo	Verifiche di congruità e Capienza della garanzia finanziaria
---------------	---

Riferimenti normativi	Articolo 81 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	--

Pubblicata in data 9 Aprile 2010

1. Premessa

L'Articolo 81 della Disciplina prevede:

- le modalità ed i termini per la determinazione e l'aggiornamento della capienza della garanzia e per la verifica di congruità finanziaria siano definiti nelle DTF;
- qualora a seguito degli aggiornamenti la garanzia risulti insufficiente l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
- i valori dei parametri α , β , e γ sono definiti nelle DTF.

2. Verifiche di congruità rispetto alla garanzia sul MPE


A seguito della presentazione di offerte sul MGP e sul MI che possano dare origine a partite economiche a debito dell'operatore nei confronti del GME, il GME stesso verifica la congruità tecnica dell'offerta rispetto alla capienza della garanzia destinata al MPE. L'offerta risulta garantita qualora la capienza della garanzia destinata al MPE, determinata con le modalità descritte nella presente DTF, sia superiore al valore massimo delle partite economiche derivanti dall'offerta presentata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

Le partite economiche a debito, comprensive dei corrispettivi di non arbitraggio, vengono determinate sulla base dei quantitativi e dei prezzi offerti. Nel caso di offerte senza indicazione di prezzo, le partite economiche derivanti dall'offerta presentata vengono determinate utilizzando un prezzo convenzionale, di cui alla DTF n. 11 rev. 1 MPE, pubblicato sul sito internet del GME.

3. Verifiche di congruità rispetto alla garanzia sul MTE e sulla Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex (CDE)

Alla presentazione di offerte di acquisto e di vendita sul MTE, alla registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE e alla presentazione di una richiesta per la registrazione di una transazione sulla CDE, il GME verifica la congruità tecnica rispetto alla capienza della garanzia destinata al MTE/CDE, determinata con le modalità descritte nella presente DTF.

Presentazione offerte di acquisto/vendita sul MTE

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 Rev. 02 ME	Pagina 3 di 16
---	---	----------------

Una offerta di vendita con indicazione di prezzo risulta congrua se la capienza della garanzia destinata al MTE/CDE è non inferiore al prodotto, maggiorato dell'IVA ove applicabile, tra:

- a) Il valore assoluto della quantità oggetto della proposta, ovvero il valore assoluto del numero dei contratti moltiplicato per il numero di ore ricomprese nel periodo di consegna;
- b) la differenza, se positiva, tra il prezzo di controllo e il prezzo indicato nella proposta.

Una offerta di acquisto con indicazione di prezzo risulta congrua se la capienza della garanzia è non inferiore al prodotto, maggiorato dell'IVA ove applicabile, tra:

- a) Il valore assoluto della quantità oggetto della proposta, ovvero il valore assoluto del numero dei contratti moltiplicato per il numero di ore ricomprese nel periodo di consegna;
- b) la differenza, se negativa, tra il prezzo di controllo e il prezzo indicato nella proposta.

Qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

La verifica della capienza della garanzia, di cui al presente paragrafo, viene effettuata, per ciascun operatore e per ciascun prodotto, solo sulla offerta di acquisto e di vendita con priorità di prezzo maggiore (di seguito offerta n) rispetto a tutte le offerte, rispettivamente di acquisto e di vendita, presentate dall' operatore nel corso della medesima sessione di mercato.

Se la offerta n è oggetto di abbinamento, il GME verifica che l'offerta presente nel book e che, in seguito all'abbinamento della offerta n , diventa l'offerta con priorità di prezzo maggiore, sia congrua rispetto alla garanzia. Qualora tale verifica abbia esito negativo la proposta verificata non congrua viene cancellata dal book di negoziazione, ed il GME procede con la verifica della proposta successiva.

Nel book verranno evidenziate le quantità in acquisto e vendita che il GME non ha sottoposto a verifiche di congruità, poiché relative ad offerte che, tra quelle presentate da uno stesso operatore per un dato contratto, non hanno la massima priorità di prezzo. La verifica di congruità di tali offerte verrà, in ogni caso, effettuata qualora siano oggetto di abbinamento. Le offerte non congrue non saranno oggetto di abbinamento.

Pertanto le offerte di acquisto e di vendita saranno abbinate con le offerte di segno opposto presenti nel book aventi maggiore priorità di prezzo/tempo e già verificate congrue.

Registrazione della posizione netta in consegna sul MTE

Alla registrazione della posizione netta in consegna in acquisto il GME verifica che la capienza della garanzia destinata al MTE/CDE sia non inferiore al controvalore di tale posizione, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

Il controvalore della posizione netta in consegna è pari al prodotto tra il valore assoluto della quantità oggetto di consegna ed il corrispondente prezzo medio di acquisto.

Registrazione di una transazione sulla CDE

Il GME verifica la congruità finanziaria delle sole richieste di registrazione di transazioni in acquisto sulla CDE.

Alla richiesta di registrazione di una transazione in acquisto sulla CDE, il GME verifica che la capienza della garanzia destinata al MTE/CDE sia non inferiore al controvalore di tale transazione, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

Il controvalore della transazione in acquisto di cui si richiede la registrazione è pari al prodotto tra il valore assoluto della quantità oggetto della transazione e il prezzo di regolamento di cui all'Articolo 70quater.3 della Disciplina, individuato da CC&G.

4. Definizione della capienza delle garanzie ai fini delle verifiche di congruità

Il GME definisce per ciascun operatore la capienza della garanzia finanziaria destinata al MPE e al MTE/CDE rispetto alla quale vengono effettuate le verifiche di congruità finanziaria, rispettivamente:

- delle offerte presentate sul MGP e sul MI
- delle offerte presentate sul MTE, delle posizioni nette in consegna in acquisto che devono essere registrate sulla PCE e delle richieste di registrazione di transazioni in acquisto sulla CDE.

4.1. Definizione dell'ammontare garantito ai fini del MPE e del MTE/CDE

L'ammontare delle garanzie presentate da ciascun operatore viene decurtato di un margine di mantenimento, definito come una percentuale dell'importo della garanzia.

Il margine di mantenimento per il MPE è pari al 3% dell'importo complessivo delle garanzie, a copertura della penale e degli interessi di mora per ritardato pagamento.

Il margine di mantenimento per il MTE/CDE è pari al 10% dell'importo complessivo delle garanzie, a copertura della penale e degli interessi di mora per ritardato pagamento, oltre che del rischio derivante dalla parziale copertura delle partite economiche negoziate sul MTE.

L'importo delle garanzie considerato ai fini delle verifiche di congruità è dunque pari a:

$$G = \left(\sum_i F_i + \sum_j D_j \right) \quad (1)$$

Dove

F_i = importo della fidejussione i-esima presentata dall'operatore

D_j = importo del deposito j-esimo versato dall'operatore

Ciascun operatore definisce la quota delle proprie garanzie da destinare al MTE/CDE, al MPE e alla PCE:

$$G^{MTE/CDE} = G * \delta^{MTE/CDE} * (1 - M^{MTE/CDE}) \quad (2)$$

$$G^{MPE} = G * \delta^{MPE} * (1 - M^{MPE}) \quad (3)$$

$$G^{PCE} = G * \delta^{PCE} * (1 - M^{PCE}) \quad (4)$$

$$\text{con } \begin{cases} \delta^{MTE/CDE} \leq 1 \\ \delta^{MPE} \leq 1 \\ \delta^{PCE} \leq 1 \\ \delta^{MTE/CDE} + \delta^{MPE} + \delta^{PCE} = 1 \end{cases}$$

dove

$G^{MTE/CDE}$ = garanzia destinata al MTE/CDE

$\delta^{MTE/CDE}$ = quota garanzia destinata al MTE/CDE

$M^{MTE/CDE}$ = margine di mantenimento sul MTE/CDE

G^{MPE} = garanzia destinata al MPE

δ^{MPE} = quota garanzia destinata al MPE

M^{MPE} = margine di mantenimento sul MPE

G^{PCE} = garanzia destinata al PCE

δ^{PCE} = quota garanzia destinata al PCE

M^{PCE} = margine di mantenimento sulla PCE

4.2. Posizione finanziaria dei mesi già oggetto di consegna, ma non ancora regolati

L'importo delle garanzie dell'operatore deve essere ridotto per l'importo degli eventuali debiti netti relativi ai mesi che siano stati già oggetto di consegna, ma per i quali non sia ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti.

Sul MTE/CDE, si consideri, sia per ciascun tipo di contratto (baseload/peakload) negoziato sul MTE sia per ciascuna transazione registrata sulla CDE, la quantità oggetto del contratto, ovvero della transazione, e riferita al mese m , pari a:

$$QC_{m,i}^{BL} = n_i * h_m^{BL} \quad \text{e} \quad QC_{m,j}^{PL} = n_j * h_m^{PL}$$

Dove

$QC_{m,i}^{BL}$ = quantità (MWh) oggetto dell' i -esimo contratto/transazione baseload e riferita al mese m

$QC_{m,j}^{PL}$ = quantità (MWh) oggetto del j -esimo contratto/transazione peakload¹ e riferita al mese m

n_{ij} = numero di contratti oggetto del contratto/transazione

h_m^{BL} = numero di ore del mese m relative al profilo baseload

h_m^{PL} = numero di ore del mese m relative al profilo peakload

Si consideri, ai fini del presente documento, che

$n < 0$ per i contratti/transazioni di acquisto

$n > 0$ per i contratti/transazioni di vendita

¹ Attualmente è possibile registrare sulla CDE transazioni aventi esclusivamente profilo baseload.

Si consideri la posizione finanziaria di ciascun mese già oggetto di consegna², ma non ancora oggetto di pagamento pari a:

$$PF_m^{MTE/CDE} = \sum_i P_i * (1 + iva) * QC_{m,i}^{BL} + \sum_j P_j * (1 + iva) * QC_{m,j}^{PL}$$

Dove

$PF_m^{MTE/CDE}$ = posizione finanziaria sul MTE/CDE relativa al mese m

$P_{i,j}$ = prezzo di negoziazione del contratto i-esimo concluso sul MTE, ovvero prezzo di registrazione della transazione sulla CDE.

Per quanto riguarda il MPE³, si considerino, rispettivamente, le posizioni finanziarie dei mesi precedenti, che non sono state ancora stati oggetto di pagamento, pari a:

$$PF_m^{MPE} = \sum_i P_i^{MPE} * (1 + iva) * Q_{m,i}^{MPE} + CIP6_m$$

Dove

PF_m^{MPE} = posizione finanziaria per MPE relativa al mese m

P_i^{MPE} = prezzo di accettazione della offerta i-esima sul MPE (inclusi eventuali corrispettivi di non arbitraggio)

$CIP6_m$ = rettifiche riconosciute agli assegnatari di bande CIP6

$Q_{m,i}^{MPE}$ = quantità accettata della offerta i-esima sul MPE e riferita al mese m, con $Q_{m,i}^{MPE} > 0$ per le offerte di vendita e $Q_{m,i}^{MPE} < 0$ per le offerte di acquisto

Ai fini delle verifiche di congruità sul MTE/CDE, la posizione finanziaria complessiva del mese m già oggetto di consegna, ma per il quale non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti è dunque pari a:

$$PF_m^{MTE/CDE*} = \text{Min} \left\{ 0; \left[\text{Min}(0; PF_m^{MTE/CDE}) + \text{Max}(0; PF_m^{MPE}) \right] \right\}$$

Ai fini delle verifiche di congruità sul MTE/CDE, la posizione finanziaria complessiva dei mesi passati per i quali non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti risulta quindi pari a:

² Sul MTE, per i mesi già oggetto di consegna, si intendono i mesi per i quali sia stata già registrata sulla PCE la relativa posizione in consegna.

³ Per MPE si considerano i mesi per i quali si sono svolte tutte le sessioni del MGP.

$$PF^{MTE/CDE} = \sum_m PF_m^{MTE/CDE*} \quad (5)$$

Con

PF^{MPE} = posizione finanziaria per MPE

Ai fini delle verifiche di congruità sul MPE, la posizione finanziaria complessiva del mese m già oggetto di consegna, per il quale non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti è dunque pari a:

$$PF_m^{MPE*} = \text{Min} \left\{ 0; \left[\text{Min}(0; PF_m^{MPE}) + \text{Max}(0; PF_m^{MTE/CDE}) \right] \right\}$$

Ai fini delle verifiche di congruità sul MPE, la posizione finanziaria complessiva dei mesi passati per i quali non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti risulta quindi pari a:

$$PF^{MPE} = \sum_m PF_m^{MPE*} \quad (6)$$

Con

PF^{MPE} = posizione finanziaria per MPE

4.3. Esposizione sui contratti negoziati sul MTE

Si consideri l'esposizione sui contratti negoziati sul MTE, limitatamente ai periodi che non siano stati ancora oggetto di consegna, pari a:

$$EC^{MTE} = \sum_m \sum_i QC_{m,i}^{BL} * (P_i^{BL} * (1 + iva) - PC_m^{BL} * (1 + iva)) + \sum_m \sum_j QC_{m,j}^{PL} * (P_j^{PL} * (1 + iva) - PC_m^{PL} * (1 + iva)) \quad (7)$$

Dove

EC^{MTE} = esposizione sui contratti

PC_m^{BL} = prezzo di controllo del profilo baseload del mese di consegna m

PC_m^{PL} = prezzo di controllo del profilo peakload del mese di consegna m

4.4. Esposizione derivante dalle proposte presenti sul book del MTE

Si consideri, per ciascun tipo di contratto quotato sul MTE, la migliore proposta di negoziazione presentata dall'operatore e si consideri, per tale proposta, la quantità riferita al mese m pari a:

$$QP_{m,i}^{BL} = n_i * h_m^{BL} \quad \text{e} \quad QP_{m,j}^{PL} = n_j * h_m^{PL}$$

Dove

$QP_{m,i}^{BL}$ = quantità oggetto della migliore proposta per il contratto i -esimo baseload e riferita al mese m

$QP_{m,j}^{PL}$ = quantità oggetto della migliore proposta per il contratto peakload j -esimo e riferita al mese m

n = numero di contratti oggetto della proposta

h_m^{BL} = numero di ore del mese m relative al profilo baseload

h_m^{PL} = numero di ore del mese m relative al profilo peakload

Si consideri, ai fini del presente documento, che

$n < 0$ per le proposte di acquisto

$n > 0$ per le proposte di vendita

Si consideri, rispettivamente per il profilo baseload e peakload, l'esposizione derivante ciascuna delle migliori proposte riferita ai diversi tipi di contratti presenti sul book e riferite al mese m pari a:

$$EP_{m,i}^{BL} = Se \left[QP_{m,i}^{BL} * (P_i^{BL} * (1 + iva) - PC_m^{BL} * (1 + iva)) \geq 0; 0; QP_{m,i}^{BL} * (P_i^{BL} * (1 + iva) - PC_m^{BL} * (1 + iva)) \right]$$

$$EP_{m,j}^{PL} = Se \left[QP_{m,j}^{PL} * (P_j^{PL} * (1 + iva) - PC_m^{PL} * (1 + iva)) \geq 0; 0; QP_{m,j}^{PL} * (P_j^{PL} * (1 + iva) - PC_m^{PL} * (1 + iva)) \right]$$

Dove

$EP_{m,i}^{BL}$ = esposizione sulla migliore proposta per ciascuna tipologia di contratto baseload i -esimo presente sul book e riferita al mese m

$EP_{m,i}^{PL}$ = esposizione sulla migliore proposta per ciascuna tipologia di contratto peakload j -esimo presente sul book e riferita al mese m

$P_{i,j}$ = prezzo di presentazione della proposta

L'esposizione complessiva EP_{MTE} sulle migliori proposte presenti sul book è dunque pari a:

$$EP^{MTE} = \sum_m \sum_i EP_{m,i}^{BL} + \sum_m \sum_j EP_{m,j}^{PL} \quad (8)$$

4.5. Esposizione sulla posizione netta mensile sui periodi ancora in negoziazione

Si calcoli la posizione netta di ciascun mese, distintamente per i contratti con profilo baseload e peakload, pari alla somma delle quantità oggetto dei contratti che comprendono il mese nel periodo di consegna:

$$PN_m^{BL} = \sum_i Q_{m,i}^{BL} \quad \text{e} \quad PN_m^{PL} = \sum_j Q_{m,j}^{PL}$$

Dove

PN_m^{BL} = posizione netta del mese m relativa ai contratti con profilo baseload

PN_m^{PL} = posizione netta del mese m relativa ai contratti con profilo peakload

Si consideri l'esposizione futura sulle posizioni nette baseload e peakload di ciascun mese ancora in negoziazione pari a:

$$EF_m^{BL} = \sum_m PN_m^{BL} * \alpha^{BL} * PC_m^{BL} * (1 + iVa)$$

$$EF_m^{PL} = \sum_m PN_m^{PL} * \alpha^{PL} * PC_m^{PL} * (1 + iVa)$$

Dove

EF_m^{BL} = esposizione futura della posizione netta baseload del mese m

EF_m^{PL} = esposizione futura della posizione netta peakload del mese m

α_{BL} = parametro α relativo ai contratti baseload

α_{PL} = parametro α relativo ai contratti peakload

L'esposizione futura di ciascun mese risulta pari a:

$$EF_m = se \left\{ \left(EF_m^{BL} * EF_m^{PL} \right) \geq 0; \left(EF_m^{BL} + EF_m^{PL} \right); se \left\{ \left(\left| EF_m^{BL} \right| \geq \left| EF_m^{PL} \right| \right); EF_m^{BL} + EF_m^{PL} * \beta; EF_m^{BL} * \beta + EF_m^{PL} \right\} \right\}$$

dove

EF_m = esposizione futura del mese m

β = fattore di sconto, compreso tra 0 e 1

L'esposizione futura complessiva EF^{MTE} è pari a:

$$EF^{MTE} = \text{Max} \left[\left(\forall EF_m > 0, \sum_m EF_m \right); \left(\forall EF_m < 0, \sum_m |EF_m| \right) \right] \quad (9)$$

$$- \text{Min} \left[\left(\forall EF_m > 0, \sum_m EF_m \right); \left(\forall EF_m < 0, \sum_m |EF_m| \right) \right] * \gamma$$

dove

γ = fattore di compensazione, compreso tra 0 e 1.

4.6. Esposizione sulla sessioni del MPE del mese corrente

Per le sessioni di mercato del MPE già concluse e riferite al mese corrente m_0 , si consideri la seguente posizioni finanziaria:

$$PF_{m_0}^{MPE} = \sum_i P_i^{MPE} * Q_{m_0,i}^{MPE} * (1 + iva) \quad (10)^4$$

4.7. Esposizione offerte congrue sul MPE

Per le sessioni di mercato del MPE in corso di esecuzione, deve essere considerata l'esposizione massima, relativa alle offerte presentate sul mercato in corso e già verificate congrue, pari a:


$$EM^{MPE} = \forall Q_i^{off} < 0, \sum_i P_i^{off} * Q_i^{off} * (1 + iva) \quad (11)$$

Dove

Q_i^{off} = quantità dell'offerta i -esima

P_i^{off} = prezzo dell'offerta i -esima (o prezzo convenzionale) comprensivo dei corrispettivi di non arbitraggio

Si consideri, ai fini del presente documento, che

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 Rev. 02 ME	Pagina 12 di 16
---	---	-----------------

$Q_i^{\text{off}} < 0$ per le transazioni in acquisto

$Q_i^{\text{off}} > 0$ per le transazioni di vendita

4.8. Capienza della garanzia finanziaria

Ai fini delle verifiche di congruità sul MTE/CDE, la capienza della garanzia $CG^{\text{MTE/CDE}}$ è pari a:

$$CG^{\text{MTE/CDE}} = G^{\text{MTE/CDE}} + PF^{\text{MTE/CDE}} + EC^{\text{MTE}} + EP^{\text{MTE}} - EF^{\text{MTE}} \quad (12)$$

Ai fini delle verifiche di congruità sul MPE, la capienza della garanzia CG^{MPE} è pari a:

$$CG^{\text{MPE}} = G^{\text{MPE}} + PF^{\text{MPE}} + PF_{m_0}^{\text{MPE}} + EM^{\text{MPE}} \quad (13)$$

5. Adeguamento garanzia

Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nella presente DTF, non risulti capiente, il GME invia all'operatore tramite e-mail una richiesta di adeguamento con indicazione dell'importo minimo da versare.

L'operatore, entro le 10.30 del 5° giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta deve far pervenire all'istituto affidatario, e con valuta beneficiario lo stesso giorno, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il versamento dell'importo richiesto, ovvero deve far pervenire una fideiussione (oppure adeguare la fideiussione già prestata) avente un ammontare almeno pari all'importo richiesto.

In caso di mancato versamento entro i suddetti termini, verrà avviata la procedura di inadempimento di cui all'Articolo 89 della Disciplina.

6. Aggiornamento della garanzia finanziaria per i corrispettivi di non arbitraggio

Ai fini della verifica di congruità tecnica, ogni giorno dopo la chiusura di ciascuna seduta del MI, prima della verifica di congruità delle offerte presentate, l'ammontare della garanzia finanziaria destinata al MPE, per ogni offerta riferita a un punto di offerta in prelievo, è:

⁴ Il prezzo di valorizzazione P_i^{MPE} tiene conto delle eventuali rettifiche di cui ai successivi paragrafi 6 e 7.

- a) qualora si tratti di un'offerta di acquisto, ridotto, di un ammontare pari al prodotto, se negativo, tra la quantità indicata nell'offerta e la differenza tra il prezzo di cui all'articolo 42, comma 42.2, lettera b), della Disciplina ed il prezzo di cui all'articolo 42, comma 42.2, lettera c), della Disciplina (nel seguito corrispettivo di non arbitraggio);
- b) qualora si tratti di un'offerta di vendita, ridotto di un ammontare pari alla differenza, se negativa, tra:
- il prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nell'offerta
 - il corrispettivo di non arbitraggio.

Qualora un'offerta di vendita presentata e riferita a punti di offerta in prelievo non risulti congrua a seguito degli aggiornamenti di cui al precedente punto a), tale offerta non viene riportata nella BN.

Ai fini della verifica di congruità tecnica, ogni giorno dopo la chiusura di ciascuna sessione del MI l'ammontare della garanzia finanziaria ai fini del MPE, per ogni offerta accettata sul MI e riferita a punti di offerta in prelievo, l'ammontare della garanzia finanziaria ai fini del MPE è:

- c) per ogni offerta di acquisto accettata, maggiorato, se positivo, ovvero ridotto, se negativo, per un ammontare pari al corrispettivo di non arbitraggio.
- d) per ogni offerta di vendita accettata sul MI e riferita a punti di offerta in prelievo maggiorato, se negativo, ovvero ridotto, se positivo, per un ammontare pari al corrispettivo di non arbitraggio.

Al termine di ciascuna sessione del MI vengono annullati gli aggiornamenti di cui ai precedenti punti a) e b) e si procede agli aggiornamenti di cui ai precedenti punti c) e d).

7. Aggiornamento della garanzia finanziaria per assegnazione di diritti CIP6

Ai soli fini della determinazione della capienza della garanzia finanziaria, gli acquisti effettuati da un operatore su MGP con riferimento a punti di offerta in prelievo per i quali l'operatore stesso sia stato assegnatario di diritti CIP6, ovvero gli acquisti effettuati da un operatore su MGP con riferimento a punti di offerta in prelievo per i quali l'operatore ha ricevuto delega a presentare offerte su MGP da un operatore assegnatario di diritti CIP6, sono valorizzati al prezzo di assegnazione e non al prezzo di cui all'Articolo 42, comma 42.2, lettera c), della Disciplina (nel seguito: PUN).

Tale valorizzazione non modifica in alcun modo, ai fini della fatturazione e della regolazione dei pagamenti, le partite economiche tra operatori ed il GME, derivanti dagli acquisti effettuati su MGP con riferimento a punti di offerta in prelievo per i quali gli operatori stessi siano stati assegnatari di diritti CIP6.

Pertanto, ai soli fini della verifica di congruità tecnica, il controvalore delle offerte di acquisto già liquidate nello stesso periodo di fatturazione, per gli operatori assegnatari, ovvero per i soggetti da quest'ultimi delegati ad operare sul MGP con riferimento a punti di offerta in prelievo nella titolarità degli assegnatari di diritti CIP6, è:

- a) maggiorato, per ogni ora in cui il PUN è maggiore del prezzo di assegnazione, dell'ammontare, aumentato dell'uno per cento, derivante dal prodotto tra: i) la differenza tra il PUN e il prezzo di assegnazione; ii) il minimo tra la quantità assegnata e la quantità di energia elettrica acquistata dall'operatore assegnatario, ovvero dal soggetto da quest'ultimo delegato, su MGP con riferimento ai punti di offerta in prelievo rispetto ai quali è stata effettuata l'assegnazione;
- b) ridotto, per ogni ora in cui il PUN è minore del prezzo di assegnazione, dell'ammontare, aumentato dell'uno per cento, derivante dal prodotto tra: i) la differenza tra il prezzo di assegnazione e il PUN; ii) il minimo tra la quantità assegnata e la quantità di energia elettrica acquistata dall'operatore assegnatario, ovvero dal soggetto da quest'ultimo delegato, su MGP con riferimento ai punti di offerta in prelievo rispetto ai quali è stata effettuata l'assegnazione.

Gli aggiornamenti di cui al presente paragrafo sono effettuati, per ciascun mese, nei seguenti giorni, dopo la chiusura dei mercati dell'energia:

- i)* il giorno 9, ovvero, se festivo o prefestivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente;
- ii)* il giorno 19, ovvero, se festivo o prefestivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente;
- iii)* il penultimo giorno di calendario del mese.

8. Aggiornamento della garanzia finanziaria per deposito a favore del GSE a garanzia del pagamento dell'energia CIP6

L'operatore assegnatario di diritti CIP6 è tenuto al versamento di una somma a titolo cauzionale a favore del GSE, pari al prodotto, in ciascuna ora, tra il prezzo di assegnazione e, con riferimento ad un periodo di 30 giorni, la quantità di energia oggetto del Contratto per Differenza, secondo i termini stabiliti dal GSE stesso.

Il GSE comunica al GME l'avvenuto versamento del deposito cauzionale ovvero eventuali successive variazioni dell'importo del deposito stesso dovute all'aggiornamento del prezzo di assegnazione o della quantità di energia oggetto del Contratto per Differenza in corso d'anno, al fine di consentire al GME l'adeguamento degli importi garantiti.

Il GME, a seguito della ricezione delle suddette comunicazioni da parte del GSE, adegua l'ammontare della garanzia finanziaria destinata al MPE di ciascun operatore assegnatario che abbia eseguito tale versamento, ovvero del soggetto da quest'ultimo delegato ad operare sul MGP con riferimento a punti di offerta in prelievo nella titolarità dell'operatore assegnatario di diritti CIP6. Pertanto l'ammontare della garanzia finanziaria destinata al MPE è:

- a) maggiorato di un ammontare pari al versamento del deposito cauzionale ovvero dell'adeguamento in aumento del deposito cauzionale effettuato dall'operatore assegnatario a favore del GSE;
- b) ridotto di un ammontare pari all'importo dell'adeguamento in diminuzione del deposito cauzionale a seguito della nota di credito emessa dal GSE a favore dell'operatore assegnatario. Tale riduzione, ai fini delle verifiche di congruità, viene effettuata solo se, a seguito di verifica da parte del GME, gli importi per i quali l'operatore destinatario dell'adeguamento risulti essere debitore risultano coperti dalle garanzie prestate dallo stesso a favore del GME.

Tale aggiornamento viene effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione da parte del GSE.

9. Parametri

I parametri α , β , e γ sono stati determinati esaminando le serie storiche del PUN e dei prezzi dei contratti futures con sottostante l'energia elettrica quotati nei mercati regolamentati in Europa.

Il parametro α è stato determinato sulla base della volatilità dei prezzi osservati ed è differenziato sulla base del profilo, baseload (α_{BL}) e peakload (α_{PL}), e sulla base del mese oggetto del contratto negoziato.

Il parametro β è stato determinato sulla base della correlazione tra i prezzi osservati dei contratti con profilo baseload e peakload.

Il parametro γ è stato determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.

I valori dei parametri α considerati ai fini della verifica della capienza della garanzia sono decrescenti all'aumentare dell'intervallo di tempo intercorrente tra il giorno in cui viene effettuato il calcolo della verifica della capienza della garanzia e la consegna del mese di calendario cui tale parametro α si riferisce. Tali valori sono riportati nella Tabella 1 che segue (dove m indica il mese in cui ci si trova al momento della verifica della capienza delle garanzie):

Tabella 1: parametri α

	m+1	m+2	m+3	m+4	m+5	m+6	m+7	m+8	m+9	m+10	m+11	m+12	m+13	m+14	m+15	m+16	m+17	m+18	m+19	m+20	m+21	m+22	m+23	m+24
α BL	25%	20%	15%	12%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
α PL	30%	25%	20%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Dopo aver definito tali valori mensili, i parametri α applicati a ciascun contratto negoziabile (mese, trimestre e anno) vengono calcolati come media ponderata sulle ore dei parametri α dei mesi compresi nei medesimi contratti⁵.

I valori dei parametri β e γ considerati ai fini della verifica della capienza della garanzia sono i seguenti:

$$\beta = 70\%$$

$$\gamma = 70\%$$

⁵ Il parametro α del contratto mensile è pari al parametro α del mese di calendario cui tale contratto si riferisce.